

DECISIONE DI CONTRARRE N. 8 del 19/09/2025

OGGETTO: Affidamento diretto del servizio di pulizia, sanificazione e disinfezione della sede del Pubblico Registro Automobilistico di VENEZIA - Proroga contratto ex art. 120, comma 11, del D.Lgs. n.36/2023, per la durata di mesi uno.

CIG – B29E7B497E -

LA RESPONSABILE DEL P.R.A. DI VENEZIA

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento delle spese in ACI, per il triennio 2023-2025, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 24 gennaio 2023, ai sensi e per gli effetti dell'art.2 del D.L. n.101/2013, convertito, con modifiche, nella Legge n.125/2013 come integrato dall'art.50, c. 3bis del D.L. n.124/2019, convertito in Legge n.157/2019;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, "*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", come modificato dal D.P.R. n. 81 del 13 giugno 2023, emanato a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014, modificato nella seduta del 22 luglio 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017, del 08 aprile 2021 e del 24 gennaio 2024;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017, del 25 luglio 2017, del 8 aprile 2019, del 23 marzo 2021 e del 6 aprile 2022;

VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Federazione ACI 2005-2027 (PIAO), adottato con deliberazione del Consiglio Generale dell'Ente del 28 gennaio 2025, in conformità al D.P.R. n. 81/2022 e al decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 giugno 2022, n. 132, ed, in particolare, la Sezione II: "*Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione*";

VISTA la normativa in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i., nonché le disposizioni di cui all'art.20 del D.Lgs. 36/2023;

VISTO il provvedimento prot. n. DRUO A210344/0007437/24 del 28/10/2024, con il quale il Segretario Generale Acì ha conferito alla sottoscritta, con decorrenza dal 15/11/2024 e scadenza al 14/11/2025, l'incarico di Responsabile dell'Unità Territoriale ACI di Venezia;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett. o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 23 giugno 2022;

VISTO, in particolare, l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il budget annuale per l'anno 2025, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni;

VISTO il Budget di gestione per l'esercizio 2025, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

VISTA la determinazione n.4034 del 04.12.2024 di assegnazione del budget annuale di gestione per l'anno 2025 che, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2025, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale, ha stabilito in € 40.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Responsabili degli Uffici PRA possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni;

VISTO che, con deliberazione n.25 del 1 aprile 2025, il Commissario straordinario dell'Ente, nominato con D.P.C.M. del 21 febbraio 2025, ha assunto le funzioni di Segretario generale pro tempore a far data dal 1.04.2025, confermando la suddetta determinazione n.4034 del 04.12.2024, come ratificata dalla successiva n.4046 del 16.02.2025, relativamente all'assegnazione del budget 2025;

VISTO il nuovo Ordinamento dei servizi approvato con deliberazione n.45 del 11 aprile 2025 dal Commissario Straordinario dell'ACI;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, "*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi*";

VISTO il decreto legislativo n.36/2023, "*Codice dei contratti pubblici*, come modificato ed integrato dal decreto legislativo n.209/2024;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. n.36/2023, il [Regolam. Comm. UE 15/11/2023 n. 2495](#), che modifica la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti nei settori ordinari, ha previsto la soglia comunitaria di € 221.000,00, esclusa IVA, quale limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.14, comma 4 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

DATO ATTO che, in conformità a quanto disposto dall'art.48, 1 comma del D.Lgs. n.36/2023, l'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al [Libro I, Parti I e II](#), in particolare dei principi del risultato e della fiducia, sanciti rispettivamente agli articoli 1 e 2, nonché del principio di rotazione sancito nell'art.49 del predetto Codice;

VISTO, in particolare, l'art.50 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. che prevede le modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art.14 del D.Lgs.n.36/2023 e s.m.i.;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.25 del D.Lgs. 36/2023, le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici devono svolgersi mediante piattaforme di approvvigionamento digitale;

PRESO ATTO del Comunicato del Presidente dell'ANAC, che, per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 5.000,00 ha prorogato fino al 31 dicembre 2025 la possibilità di utilizzare, in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, l'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici - PCP dell'Autorità, in deroga alla disciplina della digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici;

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012 ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia contrattuale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. nonché l'art.15 del Codice dei contratti pubblici in merito alla nomina del Responsabile unico del progetto;

VISTO l'art.12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un Responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTO l'art.16 del D.Lgs. n.36/2023 e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, relativi all'obbligo di astensione dall'incarico del Responsabile di progetto in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RICHIAMATO l'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, in base al quale si può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

RICHIAMATA la propria Decisione di contrarre n. 8 del 08 agosto 2024, con la quale, mediante Trattativa Diretta sul Mepa, si procedeva ad affidare alla ditta ENCAN SRL, P.IVA 05803271211, con sede a Napoli in Vico Tutti i Santi n. 3, il servizio di pulizia e disinfezione della sede del PRA di Venezia, per un periodo di 10 mesi, verso il corrispettivo totale di € 9915,00 oltre IVA, quale contratto ponte, al fine di assicurare la continuità del servizio, nelle more della stipula dei contratti attuativi degli Accordi Quadro della Centrale Acquisti di Federazione, come da comunicazione, a firma della Dirigente Servizio Patrimonio, pervenuta in data 26 luglio 2024, acquisita al protocollo al n. 2040/24, recante le seguenti indicazioni " Nelle more della stipula degli Accordi quadro per le procedure in fase di aggiudicazione ed in fase di avvio, gli affidamenti sono gestiti localmente in autonomia mediante contratti ponte secondo le procedure del Nuovo Codice dei contratti (articoli 48- 49 e 50 del D.Lgs 36/2023)";

RICHIAMATA, altresì, la propria Decisione di contrarre n. 4 del 24 giugno 2025, con la quale, stante la scadenza del suddetto contratto alla data del 30 giugno c.a., si autorizzava la prosecuzione del servizio in oggetto con la ditta ENCAN SRL, per il periodo di tre mesi, dal 01/07/2025 al 30/09/2025, come previsto dalle Condizioni generali di contratto;

DATO ATTO che, come rappresentato dalla Direzione Amministrazione e Patrimonio, la procedura aperta comunitaria per l'affidamento, mediante Accordi Quadro, del servizio di pulizia, igiene ambientale, sanificazione e fornitura di materiale igienico sanitario dei locali adibiti ad uffici, magazzini e similari di ACI, ubicati nella Regione Veneto, svolta da ACI Informatica, secondo le regole dell'*in house providing*, risulta essere in fase conclusiva;

RAVVISATA la necessità di garantire la prosecuzione del servizio per il tempo strettamente necessario alla conclusione della suddetta procedura con la stipula dell'Accordo Quadro ed alle attività propedeutiche alla stipula del contratto attuativo di sede, che si stima essere ottobre 2025, tenuto anche conto che la predisposizione dello specifico Piano operativo degli interventi e la determinazione del valore dell'affidamento, in conformità al nuovo modello organizzativo dei servizi progettati dall'Accordo Quadro, richiede tempi di verifica e di costruzione del livello di servizio atteso;

RITENUTO di svolgere le funzioni di Responsabile del progetto, in conformità all'art.5 della Legge n.241/90 e s.m.i.;

PRESO ATTO che l'art.120, comma 11 del D.Lgs. n.36/2023 prevede che "*in casi eccezionali nei quali*

risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto";

RITENUTO opportuno usufruire della suddetta facoltà di proroga, in ragione della necessità di garantire la continuità del servizio per il tempo necessario alla conclusione della procedura in corso e dei successivi adempimenti e, pertanto, fino al 31 ottobre 2025;

VISTO che l'anzidetta società Encan SRL, attuale fornitrice del servizio, si è dichiarata disponibile alla prosecuzione del rapporto per il tempo suindicato;

RITENUTO che tale soluzione appare necessaria per salvaguardare la stabilità e continuità dell'occupazione delle risorse attualmente impiegate, le cui posizioni occupazionali, retributive e contributive potrebbero essere pregiudicate da più cambi appalto di breve durata;

VERIFICATO che, trattandosi della prosecuzione del servizio in essere, non sono stati riscontrati oneri della sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenze;

DATO ATTO che la suddetta società è dotata della struttura e delle competenze necessarie per svolgere il servizio a perfetta regola d'arte e ha finora svolto il servizio in maniera puntuale ed affidabile, dando prova di competenza e professionalità;

PRESO ATTO che la Società risulta regolarmente iscritta nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio per le attività in argomento, in possesso del DURC attestante la regolarità degli oneri contributivi e previdenziali e non risultano a suo carico annotazioni nel Casellario Informatico tenuto presso l'Osservatorio dell'ANAC;

CONSIDERATO che la soluzione della proroga tecnica assicura, nel rispetto del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, la prosecuzione delle prestazioni contrattuali, nelle more della conclusione della procedura di gara aperta comunitaria e la stipula del contratto attuativo, garantendo, al contempo, la funzionalità organizzativa, l'economicità e l'efficacia del procedimento amministrativo di acquisto e, dunque, immediatezza nella procedura di acquisto, riduzione delle tempistiche e piena tracciabilità;

DATO ATTO della facoltà di recedere dal contratto, nel caso in cui la Direzione Amministrazione e Patrimonio stipuli anticipatamente l'Accordo Quadro;

DATO ATTO che resta invariato il CIG N. B29E7B497E;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 ed, in particolare l'art. 3, relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura budget dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell'Ente;

ASSUME LA SEGUENTE DECISIONE

Sulla base di quanto evidenziato nelle premesse, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, si autorizza, in conformità all'art.120, comma 11, del vigente D. Lgs. n.36/2023, la prosecuzione del servizio di pulizia, sanificazione e disinfezione della sede del Pubblico Registro Automobilistico di VENEZIA con la Società ENCAN SRL, P.IVA 05803271211, con sede a Napoli in Vico Tutti i Santi n. 3, per il periodo dal 01.10.2025 al 31.10.2025 e verso corrispettivo complessivo di € 991,50,

oltre IVA.

La suddetta spesa verrà contabilizzata sul Conto di costo n. 410718001 a valere sul budget di gestione assegnato per l'esercizio finanziario 2025 al PRA di Venezia, quale Unità Organizzativa Gestore 4970 , C.d.R. 4971.

Si dà atto che:

- non sono stati riscontrati oneri della sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenze;
- la Società risulta regolarmente iscritta nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio per le attività in argomento, essere in possesso del DURC attestante la regolarità degli oneri contributivi e previdenziali e non risultano a suo carico annotazioni dal Casellario Informatico tenuto presso l'Osservatorio dell'ANAC;
- il pagamento delle singole fatture sarà subordinato all'acquisizione con modalità informatica del DURC regolare;
- l'Ente si riserva la facoltà di recedere dal contratto, nel caso venga stipulato anticipatamente l'Accordo Quadro dalla Direzione Amministrazione e Patrimonio.

Il pagamento del servizio verrà effettuato con le modalità di cui alla art.3 della Legge n.136/2010 e, precisamente, tramite bonifico su conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico.

Il numero di CIG assegnato dalla PTC ANAC alla presente è B29E7B497E;

Le funzioni di Responsabile del progetto di cui all'art.15 del D.Lgs n.36/2023 sono svolte dalla sottoscritta, dott.ssa Giusy Aronica.

Si dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del suddetto D.P.R., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, per quanto a propria conoscenza, ai fini del presente affidamento e sulla base della documentazione della procedura:

- che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35-bis del decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i.;
- di astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 16 del Codice dei contratti pubblici, all'assolvimento dell'incarico in caso di conflitto di interessi, per quanto a propria conoscenza, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- di non incorrere, per quanto a propria conoscenza, in una delle ipotesi previste dall'art. 51 del c.p.c. e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'assunzione del provvedimento.

La *governance* e la prosecuzione del contratto sono dirette dal Responsabile del progetto che avrà cura di svolgere le attività di monitoraggio e verifica della regolare esecuzione del servizio, nonché di provvedere al pagamento del corrispettivo.

Del presente provvedimento darà data pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Bandi di gara e contratti", in conformità alla normativa vigente.

La Responsabile del PRA di VENEZIA
Dott.ssa Giusy Aronica